

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-ter N. 81

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DI

VITO NAPOLI

(atto di citazione sig. Giovanni Celico)

TRASMESSA DAL GIUDICE PRESSO LA VI SEZIONE STRALCIO DEL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA

il 18 aprile 2001

*Al Signor Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Oggetto: trasmissione atti Camera dei deputati.

In ottemperanza all'ordinanza del Giudice istruttore Dr. Costantino Fucci della VI sezione stralcio, allegata in copia con-

forme all'originale, si trasmette copia degli atti della causa R.G. 50409/94 Celico Giovanni c/Napoli Vito.

(omissis)

*Il Direttore di Cancelleria
Vincenzo Costanzo*

Il Giudice dott. Costantino Fucci ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 50409/94 RG

tra

Celico Giovanni, elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Giuseppe Fortunato e Giovanni Basetti con studio in viale Parioli n. 112, Roma, che lo rappresentano e difendono per procura a margine della citazione;

- attore -

e

Napoli Vito, elettivamente domiciliato presso l'avv. Faustino De Gregorio con studio in via Palestro n. 49, Roma, che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

- convenuto -

letti gli atti;

ritenuto che il difensore del Napoli, deputato all'epoca dei fatti, ha eccepito sin dalla comparsa di risposta che le affermazioni, contenute nell'interrogazione presentata nella seduta del 20 gennaio 1993 (vedi allegato), costituivano opinioni manifestate da un membro del Parlamento nello svolgimento della sua attività politica e, dunque, erano coperte da immunità a sensi dell'articolo 68, primo comma della Costituzione;

che tale eccezione non è manifestamente infondata, per cui gli atti vanno trasmessi alla Camera dei deputati purché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il giudizio civile, promosso dal Celico, concerne o meno opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni;

che ne consegue la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della Camera competente;

P. Q. M.

sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti del procedimento alla Camera dei deputati perché deliberi se il fatto, addebitato al Napoli, concerne o meno opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Si comunichi alle parti.

Roma, 2 aprile 2001.

Il Giudice
dott. Costantino Fucci.